

6 d (copia) 35 (17/41)

COMMISSIONE REGIONALE PIEMONTESE PER L'EPURAZIONE
DELLA DIRIGENZA ECONOMICA

=====

Ai Comitati di liberazione nazionale dei comuni della regione piemontese.

In data 26 novembre u.s. il C.L.N. per il Piemonte ha decretato la costituzione di una commissione regionale per l'epurazione della dirigenza economica nel campo industriale, finanziario commerciale ed agrario avente i seguenti compiti:

- a) procedere al giudizio di epurazione nei confronti delle personalità della vita economica, dei dirigenti ed amministratori delle aziende private di interesse nazionale e regionale;
- b) indicare al C.L.N. regionale le aziende che in conformità delle disposizioni del C.L.A.I. e per effetto della pronunziata epurazione dovranno essere sottoposte a sequestro provvisorio.

Non potendo la commissione regionale estendere la sua indagine diretta in tutte le parti del territorio piemontese esso invita i C.L.N. comunali dei comuni ove risiedono le direzioni ed amministrazioni delle aziende di importanza nazionale e regionale, di fornire, col tramite dei C.L.N. delle aziende stesse o, in difetto, attraverso inchieste dirette, l'elenco nominativo delle personalità economiche e dei dirigenti ed amministratori che rientrino nelle seguenti categorie (colla menzione dei fatti accertati e sospetti e con riserva di produrre le opportune testimonianze non appena cessate le condizioni di clandestinità):

- 1) persone che abbiano appartenuto al governo fascista;
- 2) persone che abbiano comunque ricoperto cariche politiche amministrative sindacali e corporative sotto il regime fascista;
- 3) squadristi, sansepolcristi, antemarcia, marcia su Roma, sciarpa Littorio, ufficiali M.V.S.N.;
- 4) persone che hanno promesso il colpo di stato del 3 gennaio 1925;
- 5) persone che dopo il 3 gennaio 1925 hanno contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista;
- 6) persone che hanno partecipato attivamente alla vita politica del fascismo con manifestazioni ripetute di apologia fascista;
- 7) persone che hanno dato prova di faziosità fascista nell'esercizio delle loro funzioni;
- 8) persone che hanno conseguito cariche per il favore del partito o dei gerarchi fascisti o per titoli fascisti;
- 9) persone che nel loro ufficio carica o esercizio di impresa si sono prevalsi contro i loro dipendenti della loro posizione politica o della posizione in cui comunque li poneva l'ordinamento fascista;
- 10) persone che per motivi fascisti o avvalendosi della situazione creata dal fascismo abbiano compiuto reati o atti di particolare gravità contrari alle norme di rettitudine e probità politica;
- 11) persone che abbiano sfruttato la loro posizione nel partito fascista in pro della loro azienda oppure abbiano giovato alla causa fascista per mezzo della loro attività economica;

- 12) membri di assemblee legislative o di enti ed istituti che con veti ed atti contribuirono al mantenimento del fascismo e resero possibile la guerra;
- 13) persone colpevoli di adesione collaborazione od aiuto ai tedeschi o ai fascisti dopo l'8 settembre 1943;
- 14) iscritti al P.F.R.;
- 15) membri delle Brigate Nere o di altre organizzazioni della R.S.I., o che abbiano comunque ricoperto cariche e funzioni dopo l'8 settembre 1943;
- 16) persone che comunque giovandosi dei sistemi del fascismo abbiano, iscritti o no al P.N.F. o al P.F.R., conseguito incrementi patrimoniali dopo il 28 ottobre 1922 (indicare la natura dell'attività e l'entità dell'incremento, con specificazione possibilmente dei cespiti, particolarmente immobiliari, eventualmente già oggetto di trapassi anteriori).

Per ogni nominativo devono essere menzionate le eventuali circostanze attenuanti e cioè:

- 1) attività antifascista prima dello scoppio della guerra;
- 2) partecipazione attiva e sistematica alla guerra di liberazione dopo l'8 settembre 1943.

L'epurazione si estende anche alle persone che per la revoca della legislazione razziale o dei provvedimenti di polizia politica nazifascista doversero automaticamente riprendere le loro precedenti funzioni ed impieghi.

- 17) Qualora a carico degli epurandi si riscontrassero degli elementi di reati comuni, essi dovranno essere comunicati alla Commissione per gli opportuni provvedimenti.

Si raccomanda il segreto di ufficio nell'esperimento dell'inchiesta e nella comunicazione delle conclusioni.

Torino, 5 febbraio 1945 -

Refinale
LA COMMISSIONE ~~PROVINCIALE~~ DI EPURAZIONE.